

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Città metropolitana di Venezia

Piazza XXV Aprile, 1 - 30036 - Tel. 041/486788 Fax. 041/487379 - P. IVA 00625620273



REGOLAMENTO COMUNALE

IN MATERIA DI GIOCHI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 21.10.2025

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità e principi generali
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Giochi vietati
- Art. 5 Giochi leciti privi di vincite

TITOLO II
REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI ESERCIZIO

- Art. 6 Localizzazioni e requisiti dei locali
- Art. 7 Adempimenti per l'apertura ed il trasferimento di sala pubblica da gioco
- Art. 8 Prescrizioni di esercizio e divieti
- Art. 9 Requisiti morali di accesso all'attività
- Art. 10 Cessazione dell'attività
- Art. 11 Caratteristiche dei giochi
- Art. 12 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
- Art. 13 Informazione al pubblico e pubblicità
- Art. 14 Orari

TITOLO III
SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Decadenza e revoca
- Art. 17 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in relazione all'analisi del GAP (Gioco di Azzardo Patologico) predisposta dall'Azienda ULSS del territorio, che ne costituisce parte integrante, disciplina i titoli abilitativi relativi all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Veneto n. 38 del 10.09.2019 e n. 20 del 09.08.2024, nonché dal vigente regolamento edilizio.
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
 - a) **quelle previste dall'art. 110, comma 6 del TULPS**, cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale scommesse, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, negozi di gioco, sale bingo, circoli pubblici e privati; presso alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
 - b) **apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS**;
 - c) **apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM)**: biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini) attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART. 2 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza ed il decoro urbano, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:
- a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - 1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - 2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, della salute e della quiete della collettività, limitatamente a quanto di competenza degli Enti Locali, fatte salve le prioritarie attribuzioni statali in materia.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale, nella veste di Autorità locale di Pubblica Sicurezza, si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b) alla prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 6;
 - c) questioni di igiene e sicurezza pubblica.
5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) **sala pubblica da gioco**, in seguito denominata anche "sala giochi": un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si distinguono in:
 - 1) sale dedicate alle video-lottery (cosiddette VLT) di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;
 - 2) sale per il gioco del Bingo di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;
 - 3) negozi dedicati al gioco di cui all'art. 38 co. 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Bersani), nonché di cui all'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti), di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;
 - 4) sale gioco ai sensi dell'art. 86 TULPS;
 - b) **giochi leciti**: biliardo, bowling, carte da gioco ecc., nonché i seguenti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e da gioco di abilità di seguito elencati:

- 1) apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell'art.110 TULPS ;
 - 2) apparecchi di cui al comma 6 lettera b) dell'art.110 TULPS;
 - 3) apparecchi di cui al comma 7 lettera a) dell'art.110 TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - 4) apparecchi di cui al comma 7 lettera c) dell'art.110 TULPS : apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - 5) apparecchi di cui al comma 7 lettera c-bis) dell'art.110 TULPS : quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - 6) apparecchi di cui al comma 7 lettera c-ter) dell'art.110 TULPS : quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
 - 7) giochi vari: per i quali non è previsto il versamento di somme di denaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
- c) **punti giochi:** spazi riservati ai giochi di cui all'art. 110 co. 6 R.D. 18.06.31 n. 773, all'interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili forme di gioco d'azzardo (art. 2 co. 1 lett. c) L.R. 38/2019;
- d) **sale scommesse** ai sensi dell'art. 88 del TULPS “soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

ART. 4 GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiama alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 5 GIOCHI LECITI PRIVI DI VINCITE

1. In tutte le attività è consentita la libera installazione dei giochi di cui all'art.3 comma 1 lettera b) punto 7) del presente regolamento e per la gestione degli stessi non necessita di alcun titolo abilitativo purché non siano previste forme di vincita in denaro, oggettistica o altri beni.

TITOLO II - REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI ESERCIZIO

Art. 6 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. L'esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 R.D. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. E' vietata la **NUOVA** apertura di sale da gioco, di sale scommesse e la **NUOVA** collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 400 metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:
 - a) servizi per la prima infanzia;
 - b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - c) centri di formazione per giovani e adulti;
 - d) luoghi di culto;
 - e) impianti sportivi;
 - f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
 - h) istituti di credito e sportelli bancomat;
 - i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
 - j) stazioni ferroviarie e di autocorriere.

3. Non è considerata nuova collocazione di apparecchi di cui al comma 6 e 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art.110 TULPS la sostituzione degli stessi.
4. Al fine della tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat nonché terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.
5. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.
6. L'esercizio delle attività di sala da gioco e di sala scommesse nonché delle attività cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Tulp è comunque vietato:
 - a) Negli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
 - b) Nei chioschi su suolo pubblico.
7. I nuovi locali adibiti alle attività disciplinate dal presente articolo devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti o unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via; i giochi di cui ai commi 6 e 7 lettera a) c) e c-bis) del citato art.110 TULPS , essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
8. Ai fini della gestione dell'attività di sala giochi e l'installazione di giochi leciti, i locali devono essere conformi:
 - a) alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
 - b) alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - c) alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) ai regolamenti locali di Polizia Urbana;
 - e) alla normativa urbanistica edilizia vigente.
9. I servizi igienici devono essere almeno 2 (di cui uno riservato agli addetti ed uno per il pubblico accessibile ai disabili); superando mq.50,00 i servizi per il pubblico devono essere divisi per maschi e femmine, garantendo l'accessibilità ai disabili.
10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti all'art.4 del D.M. 546/92 modificato con successivo Decreto 5 agosto 1994 n.534.
11. Il presente articolo si applica anche per le aperture a seguito di trasferimento:
 - a) dell'attività di sale giochi che prevedono la collocazione di apparecchi di cui al comma 6 e 7 lettere a), c) e c-bis dell'art.110 TULPS;
 - b) di apparecchi di cui al comma 6 e 7 lettere a) c) e c-bis) dell'art.110 TULPS in esercizi aperti al pubblico;
 - c) di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo, negozi dedicati, punti gioco.

12. Le sale da gioco sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero, e pertanto, per loro natura, devono essere localizzate nello strumento di pianificazione territoriale, in zona urbanistica idonea. L'Amministrazione comunale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. Veneto n. 38/2019, deve prevedere nel proprio strumento urbanistico specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale gioco, nonché in merito agli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze.
13. Fino all'adeguamento dello strumento di pianificazione territoriale comunale alle disposizioni di cui al precedente comma 12, le nuove sale da gioco devono essere realizzate nelle aree destinate alle attività produttive, secondo quanto disposto dal comma 5 lettera a) dell'art. 7 L.R. Veneto n. 38/2019, essendo questo Comune dotato del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).
14. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 12 e 13 non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 7 ADEMPIMENTI PER L'APERTURA ED IL TRASFERIMENTO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'esercizio delle attività di sale pubbliche da gioco di competenza comunale, il loro ampliamento o riduzione, il subingresso sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, in riferimento all'art. 86 del TULPS, all'art. 19 del DPR n. 616/1977, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento.
2. La nuova collocazione di giochi leciti e/o di apparecchi da intrattenimento, di cui ai commi 6, lettera a) e 7 dell'art. 110 TULPS, la sostituzione dei citati apparecchi, nonché le loro variazioni numeriche sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nel caso in cui avvenga all'interno di esercizi non abilitati, ai sensi dell'art. 86 e 88 del TULPS.
3. La nuova collocazione di giochi leciti e/o di apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 lettera a) e 7 dell'art. 110 TULPS, la sostituzione dei citati apparecchi, il subingresso nel loro utilizzo all'interno di esercizi abilitati ai sensi dell'art. 86 e 88 TULPS, **non** è soggetta ad alcuna comunicazione.
4. La collocazione di tipologie di giochi di cui all'art. 3 comma 1 lettera b punto 7 del presente regolamento sia all'interno di esercizi abilitati ai sensi dell'art. 86 o 88 TULPS che all'interno di altre tipologie di esercizi aperti al pubblico, **non** è soggetta ad alcuna comunicazione.
5. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal), di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS, dovrà essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura, fermi restando i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
6. La Segnalazione certificata di Inizio Attività, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere trasmessa in via telematica al SUAP del Comune attraverso il portale *impresainungiorno.gov.it* corredata di tutti i documenti indicati sul modello.

7. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per nuova apertura o ampliamento di sala pubblica da gioco, di cui al comma 1, deve essere corredata da:
 - a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 6, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici;
 - b) planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110, comma 6 e 7 lettere a) c) e c-bis), del TULPS;
 - c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
 - d) dichiarazione contenente gli estremi dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio, anche ai sensi dell'art. 14 bis DPR n. 640/1972;
 - e) dichiarazione contenente gli estremi del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla legge.
8. L'istanza di autorizzazione, di cui al comma 5, deve essere corredata da:
 - a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 6, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, della dotazione di mezzi di estinzione incendi;
 - b) planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi da gioco, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110, comma 6 e 7 del TULPS ;
 - c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico;
 - d) dichiarazione contenente gli estremi dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio, anche ai sensi dell'art. 14 bis DPR n. 640/1972;
 - e) dichiarazione contenente gli estremi del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla legge.
9. L'autorizzazione di cui al comma 5 del presente articolo è rilasciata dalla Questura tramite il SUAP entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, dopo le necessarie verifiche endoprocedimentali, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art. 20 Legge 241/90 s.m.i.).

ART. 8 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare nel titolo abilitativo.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110, comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco, di cui all'art. 10, commi 6 e 7 all'interno dei circoli privati e all'esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS è stabilito dalle vigenti norme in materia.
6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
7. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei parametri numerici quantitativi degli apparecchi previsti dalla legge;
 - b) la realizzazione di sale attrezzate, pur nel rispetto formale dei parametri numerici quantitativi degli apparecchi, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
8. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 21.09.2007 n. 29.
9. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
10. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
11. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
12. Il titolo abilitativo, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
13. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o di attrazione che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4bis e 5, del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
14. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che il dirigente competente ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
15. Al titolare di esercizio che detiene giochi di cui all'art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c) e c-bis) del TULPS all'interno del proprio locale non possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico né per la collocazione dei giochi né per la collocazione di altre attrezzature.

ART. 9 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter esercitare l'attività, il titolare di impresa individuale deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
 - b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159.
2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/98, art. 2 (amministratori, soci) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:
 - a) per le S.N.C.: tutti i soci
 - b) per le S.A.S. e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari
 - c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall'amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.
3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della SCIA o dell'istanza di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza del titolo abilitativo.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

ART. 10 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili, che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmetterne comunicazione al Suap del Comune entro 30 giorni dalla cessazione esclusivamente in via telematica, tramite il portale *impresainungiorno.gov.it*.

ART. 11 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
2. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà, così come definiti dall'art. 110 TULPS e s.m.i. Tali apparecchi devono essere conformi alle norme di specie ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. È consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad Internet, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento conformemente alle vigenti normative.
4. È vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, in difformità alle norme.
5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura.

ART. 12 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente Regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:
 - a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
 - b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, che devono essere posizionati, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento comunale di occupazione suolo pubblico, in adiacenza al fabbricato, sede dell'attività prevalente garantendo il pubblico passaggio e le idonee protezioni da urti meccanici se dotato di impianto elettrico;
 - d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di 14 anni;
 - e) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
 - f) l'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
 - g) Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
 - h) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

ART. 13 INFORMAZIONE AL PUBBLICO E PUBBLICITA'

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. All'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. Nel cartello di cui al comma 1 deve essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di 14 anni se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del TULPS.
5. I cartelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297) secondo lo standard ISO 2016 e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili.

6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS devono essere chiaramente indicati i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, i titoli abilitativi che consentono l'esercizio dell'attività.
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore o suo delegato.
9. Ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché della L.R. n. 6/2015 e n. 38/2019, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall'Azienda ULSS in modo ben visibile e leggibile alla propria clientela, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP ed il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo, di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 20 della L.R. n. 6/2015, e mettono a disposizione opuscoli e altro materiale informativo supplementare sui rischi del gioco d'azzardo fornito dall'Azienda Ulss.
10. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.
11. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi; devono inoltre esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco: qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili.
12. Le indicazioni di cui al comma 11 del presente articolo devono essere riportate su appositi cartelli di dimensioni da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.
13. Non possono comunque essere pubblicizzate con cartelli od altre modalità le eventuali vincite conseguite.
14. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli.
15. In materia di pubblicità del gioco d'azzardo, si applica la vigente normativa statale ed in particolare l'art. 9 del D.L. 87 del 2018, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
16. È vietato agli operatori dei punti gioco, ossia spazi riservati ai giochi di cui all'art. 110 co. 6 R.D. 18/06/31 n. 773, all'interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili forme di gioco d'azzardo (art. 2 co. 1 lett. c) L.R. 38/2019), di far credito ai giocatori d'azzardo e di porre in

essere qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo.

Art. 14 ORARI

1. **Gli orari d'esercizio delle sale giochi autorizzate ex art.86 ed ex art.88 del TULPS** di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del presente Regolamento sono così individuati:
 - **dalle ore 8:30 alle ore 21:30 di tutti i giorni, compresi i festivi.**
2. Gli orari di "interruzione del gioco" per gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS sono: dalle ore 07:00 alle ore 09:00, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 09:00 del giorno successivo di tutti i giorni, compresi i festivi; di conseguenza **gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS** sono così individuati:
 - **dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.**
3. Nell'ambito dei limiti di cui ai commi 1 e 2, il titolare dell'attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello.
4. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal TULPS e dalle L.R. Veneto n. 38/2019, in particolare l'art. 14, e/o da altre disposizioni normative in materia., sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, nonché l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Polizia Locale. Per l'accertamento delle violazioni, sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

ART. 16 DECADENZA E REVOCA

1. Il titolo abilitativo decade d'ufficio in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;

- b) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione dell'attività ai sensi dell'art.10 del TULPS;
- d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS in difformità a quanto disposto dall'art.6 del presente regolamento;
- e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
- f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
- h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110, comma 9, del TULPS da parte del titolare;
- i) reiterata violazione delle norme del presente regolamento;
- j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative successivamente al provvedimento di riduzione dell'orario;
- k) venir meno dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt.86 e 88 del TULPS;
- l) mancata attivazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi, dalla data di rilascio del titolo abilitativo o dall'accertata sospensione dell'attività, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata.

2. Il titolo abilitativo può essere revocato:

- a) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi ed entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata eseguibilità della delibera mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze non si applicano agli esercizi già autorizzati, fatto salvo le disposizioni di cui all'art. 6 co. 14 del presente regolamento e quanto diversamente verrà disposto per tali situazioni pregresse dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni, ovvero dalla Regione Veneto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti comunali in materia, incompatibili con quanto disciplinato dal vigente regolamento. In particolare sono abrogati il *“Regolamento comunale in materia di giochi”* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 29.03.2017 ad oggetto *“Disciplina degli orari delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931, nonché della messa in esercizio degli apparecchi automatici da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S./31”*.